

,,,,,OMISSIS.....

Oggetto

.....OMISSIS..... – incentivi per funzioni tecniche – art. 113 del d.lgs. 50/2016 e art. 45 d.lgs. 36/2023 – Adozione Regolamenti interni - Accordi quadro/Convenzioni Consip – Adesione - Disciplina applicabile - richiesta di parere- vs. rif. Prot. n.OMISSIS.....
UPREC-CONS-0179-2025-FC

FUNZ CONS 41-2025

In esito a quanto richiesto con nota pervenuta in data 10 luglio 2025, acquisita al prot. Aut. n. 101096, ai sensi del Regolamento sulla funzione consultiva del 17 giugno 2024, si comunica che il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 16 settembre 2025, ha approvato le seguenti considerazioni.

Si rappresenta preliminarmente che esula dalla sfera di competenza di questa Autorità il rilascio di pareri preventivi in ordine ad atti e provvedimenti delle stazioni appaltanti, nonché alla stipula di contratti d’appalto o di concessione, fatto salvo l’esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici ai sensi del relativo Regolamento. Pertanto, il presente parere è volto a fornire un indirizzo generale sulla questione sollevata nell’istanza, esclusivamente sulla base degli elementi forniti nella stessa.

Con la nota sopra indicata, si sottopone all’attenzione dell’Autorità la questione relativa all’applicazione dei regolamenti in materia di incentivi per funzioni tecniche, adottati dall’Amministrazione richiedente in attuazione delle disposizioni dell’art. 113 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 45 del d.lgs. 36/2023 (DPCS n. 310/2019 e DPCS n. 256/2023), con particolare riguardo ad Accordi quadro/Convenzioni Consip disciplinati dal d.lgs. 50/2016, in relazione ai quali le procedure di stipula dei relativi contratti esecutivi sia avvenuta dopo l’entrata in vigore del nuovo Regolamento DPCS n. 256/2023.

A tal riguardo, la richiedente rappresenta che nella vigenza del d.lgs. 50/2016 è stato adottato, con DPCS n. 310/2019, il Piano relativo alla ripartizione degli incentivi e, successivamente, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 36/2023, è stato adottato, con DCPS n. 256/2023, il nuovo Piano per la ripartizione dei predetti emolumenti, entrato in vigore in data 28 luglio 2023. L’art. 13 di tale ultimo Regolamento stabilisce che “*Il presente piano si applica alle procedure indette a decorrere dal 1/7/2023*”, rinviando alla normativa vigente per quanto non disciplinato da tale fonte e senza abrogare il precedente Piano. La genericità di tale previsione (riferita alle “procedure” senza nulla specificare al riguardo e senza dettare disposizioni transitorie) ha creato problemi interpretativi, con particolare riferimento ad Accordi Quadro indetti ai sensi del d.lgs. 50/2016 ma con adesione della richiedente effettuata successivamente alla data del 1° luglio 2023.

L'Amministrazione istante sottolinea al riguardo la duplice interpretazione della disposizione regolamentare sopra richiamata, venutasi a creare negli Uffici interni della stessa (nei termini indicati nell'istanza di parere). Così secondo una prima tesi, il piano di cui al DPCS n. 310/2019 continuerebbe a trovare applicazione per le procedure regolate dal d.lgs. 50/2016, intendendosi per "procedura" non l'adesione dell'amministrazione all'Accordo-quadro ma la data di indizione della gara a monte da parte di Consip, quale momento rilevante ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile, ossia il d.lgs. 50/2016 e il relativo regolamento attuativo (DPCS 310/2019), mentre il momento di maturazione del diritto al riconoscimento dell'incentivo andrebbe individuato nell'effettivo svolgimento delle funzioni tecniche ivi previste.

Secondo una diversa interpretazione, il legislatore, sia con l'art. 113 d.lgs. 50/2016, sia con l'art. 45 d.lgs. 36/2023 avrebbe conferito alle amministrazioni, in materia di incentivi alle funzioni tecniche, una potestà normativa discrezionalmente esercitabile con riguardo a modalità, percentuali e tempistiche di corresponsione dei predetti incentivi. Nel caso di specie, il regolamento n. 256/2023, che ha sostituito il precedente n. 310/2019, all'art. 13 sopra richiamato, non fa riferimento alle sole procedure disciplinate dal d.lgs. 36/2023 ma in generale alle procedure di affidamento avviate a decorrere dalla data ivi indicata (1.7.2023), con conseguente effetto abrogativo/sostitutivo del precedente Regolamento. Deve escludersi, quindi, che nel caso di adesione agli accordi quadro/convenzioni, il momento utile per individuare la disciplina regolamentare applicabile in tema di incentivi, sia quello dell'indizione dell'accordo quadro/convenzione da parte della stessa Consip, in quanto, sia il d.lgs. 50/2016 (art. 3, lett. iii), sia il d.lgs. 36/2023 (all.11 art. 2 lett. n), sia l'Autorità (comunicato 5/6/2024) attribuiscono natura essenzialmente "normativa" all'accordo quadro. Pertanto, ai fini in esame, occorre riferirsi al momento dell'adesione all'accordo quadro/convenzione Consip da parte della singola amministrazione.

Tenuto conto delle differenti posizioni degli Uffici interni dell'Amministrazione richiedente sul tema indicato, si chiede quindi all'Autorità di voler esprimere avviso in ordine alla soluzione interpretativa, tra quelle sopra illustrate, ritenuta maggiormente conforme alla disciplina di settore.

Al fine di esprimere avviso sulla questione posta, si osserva preliminarmente e in via generale che l'art. 45 del d.lgs. 36/2023 stabilisce che il 2% dell'importo dei lavori/servizi/forniture posto a base delle procedure di affidamento, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, è destinato all'incentivo per funzioni tecniche. Ai sensi del comma 3 della stessa disposizione, l'80% di tali risorse è destinato al RUP e ai soggetti che svolgono le funzioni incentivabili, nonché tra i loro collaboratori, mentre il residuo 20% può essere utilizzato per le finalità indicate nei commi 6 e 7 (acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, attività di formazione/specializzazione del personale o copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria dello stesso). Le attività per le quali l'incentivo disciplinato dall'art. 45 del Codice può essere riconosciuto al personale della stazione appaltante, sono esclusivamente quelle elencate nell'All. I.10 del d.lgs. 36/2023, cui rinvia la norma, da intendersi quali elenco tassativo (ex multis parere Funz Cons 1/2025).

La disposizione stabilisce, inoltre, che "L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale" (comma 4) e che i criteri di riparto del predetto emolumento, nonché quelli di "corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o

dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo”, devono essere definiti dall’ente con apposito atto organizzativo interno (comma 3).

Si evidenzia al riguardo che il nuovo Codice «non impone più l’adozione di un apposito regolamento e la costituzione di un apposito fondo, quale condizione essenziale ai fini del riparto degli incentivi, ma dispone che le amministrazioni si regolino, in tale ambito, secondo i propri ordinamenti. (...). Rimane, quindi, ferma la necessità che la definizione dei criteri sia fatta mediante un atto a valenza generale» (parere Anac Fasc. 3360/2023; parere Funz Cons 20/2024).

Quanto alle finalità dell’istituto, come osservato nella Relazione Illustrativa del d.lgs. 36/2023, la ratio della disciplina dettata dall’art. 45 citato «è quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione e il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni». Finalità più volte sottolineate dall’Autorità nelle diverse pronunce adottate in materia di incentivi per funzioni tecniche (ex multis parere Funz Cons 9/2025 e precedenti ivi indicati), la quale ha ulteriormente osservato che tali emolumenti costituiscono eccezioni al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico e pertanto possono essere riconosciuti solo per le attività espressamente e tassativamente previste dalla legge (pareri Funz Cons 18/2023, 9/2025; delibera n. 453/2022).

Va ribadito al riguardo il carattere tassativo delle disposizioni in tema di incentivo per funzioni tecniche, in ordine all’individuazione delle specifiche condizioni previste per il riconoscimento dello stesso e alle attività cui tale emolumento è correlato, senza possibilità di procedere ad interpretazioni estensive della norma (ex multis pareri Funz Cons 28/2023 e 64/2024; in tal senso anche Corte dei conti, sez. cont. Veneto Deliberazione n. 297/2024/PAR e precedenti ivi richiamati).

Come sottolineato anche dalla Corte dei conti, infatti, le disposizioni in tema di incentivi, quali disposizioni onerose, ponendo una deroga al principio di onnicomprensività del trattamento accessorio del personale, devono trovare applicazione esclusivamente entro i confini legislativamente delineati dalla norma (Corte dei conti, sez. controllo Campania, n. 123/2025, con riferimento sia all’art. 113 del d.lgs. 50/2016 sia con riferimento all’art. 45 del d.lgs. 36/2023, osservando che tra le varie differenze riscontrabili nelle discipline che si sono succedute in materia, va evidenziato il diverso limite massimo erogabile al dipendente nel corso dell’anno, passando dal precedente 50% all’attuale 100% del trattamento economico complessivo annuo lordo).

Entro tali confini, quindi, può essere esercitata la potestà regolamentare riconosciuta all’ente dal citato art. 45, comma 3 (e già dall’art. 113 del d.lgs. 50/2016), al fine di stabilire i criteri di riparto dell’incentivo, nonché quelli di “corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo”, mediante adozione di apposito atto di organizzazione interno, senza possibilità per lo stesso ente di derogare ai limiti imposti dalla fonte primaria per il riconoscimento degli emolumenti in parola.

Premesso quanto sopra, nel rinviare ai chiarimenti offerti dall’Autorità in ordine ai differenti presupposti per la corresponsione dell’incentivo ai sensi del citato art. 45 del d.lgs. 36/2023 e dell’art. 113 del d.lgs. 50/2016 (in particolare parere Funz Cons 54/2023), con specifico riferimento al quesito posto, può osservarsi che la stessa Autorità si è espressa sul regime temporale di applicazione delle disposizioni sopra richiamate affermando, con riguardo al citato art. 113, che «a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice [d.lgs. 50/2016], il criterio

di diritto transitorio enunciato dall'art. 216, comma 1, in difetto della previsione di espresse eccezioni, risulta generale e applicabile anche riguardo all'operatività della disciplina recata dall'art. 113. (...) (si rinvia sul tema alle indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente dell'Autorità dell'11 maggio 2016) (...). Alla luce delle indicazioni del giudice contabile e dell'Autorità, pertanto, deve ritenersi che le disposizioni di cui all'art.113 del Codice trovino applicazione per le procedure di aggiudicazione indette successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 e con riferimento alle attività previste dalla norma ed espletate successivamente all'entrata in vigore del Codice stesso. Le fattispecie concrete verificatesi prima di tale vigenza, sempre inclusive degli incentivi tecnici, restano invece regolate dalla normativa (legislativa e regolamentare) precedente (Corte dei conti, sez. contr. Liguria n. 31/2019/PAR). Pertanto ... deve concludersi che anche le attività tecniche riferite a procedure di affidamento concluse prima dell'adozione del d.lgs. 50/2016 (quindi in vigenza del d.lgs. 163/2006) ma svolte dopo la sua entrata in vigore, restano disciplinate dal previgente art. 93 del d.lgs. 163/2006 e dalla relativa fonte regolamentare adottata dalla stazione appaltante» (delibera n. 74/2022-AG6/2022). Alla luce delle considerazioni che precedono, va quindi ribadito, sulla base delle disposizioni dell'art. 216, comma 1, del d.lgs. 50/2016, che l'art. 113 del citato Codice, trova applicazione esclusivamente con riguardo alle procedure di gara indette con bando pubblicato successivamente all'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo» (ex multis parere Funz Cons 27/2025, delibera n. 74/2022-AG2/2022).

Il Comunicato del Presidente dell'Autorità dell'11 maggio 2016, citato nella pronuncia richiamata, ha ulteriormente chiarito che la regola generale sancita dall'art. 216 del d.lgs. 50/2016 (in assenza di diverse disposizioni transitorie in materia) trova applicazione anche nel caso di «4) Affidamenti diretti o procedure negoziate in attuazione di accordi quadro aggiudicati prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice; 5) Adesioni a convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice».

Tali fattispecie, secondo il citato Comunicato, se indette con bando/avviso pubblicato entro il 19 aprile 2016, restano disciplinate dal previgente d.lgs. 163/2006, al contrario, se indette con bando/avviso pubblicato successivamente a tale data, ricadono nel regime normativo dettato dal d.lgs. 50/2016.

Analoghe considerazioni sono state svolte dall'Autorità con riguardo alle disposizioni dell'art. 45 del d.lgs. 36/2023, affermandone l'applicabilità in relazione alle procedure di affidamento indette successivamente alla data in cui il nuovo Codice ha acquisito efficacia. Come stabilito dall'art. 226, comma 2, del d.lgs. 36/2023, infatti, «A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data

in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data».

La disposizione richiamata conferma, quindi, la perdurante applicazione delle disposizioni dettate dal d.lgs. 50/2016 con riguardo ai “procedimenti in corso” alla data in cui il nuovo Codice ha acquisito efficacia, nei termini sopra indicati, senza dettare al riguardo specifiche disposizioni transitorie per gli accordi-quadro o per l'applicazione delle norme in materia di incentivo. Tali fattispecie devono, quindi, ritenersi assoggettate alle generali previsioni del richiamato art. 226 del d.lgs. 36/2023.

Ne consegue che «l'art. 45 di tale decreto legislativo [d.lgs. 36/2023] non può trovare applicazione nel caso di attività che, ancorché eseguite dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice, si riferiscono a procedure di affidamento di contratti pubblici svolte prima, cioè in vigenza del d.lgs. 50/2016. In tale ipotesi continuano a trovare applicazione le previsioni dell'art. 113 del citato d.lgs. 50/2016 e le correlate fonti regolamentari interne (in tal senso parere Funz Cons 67/2024).

Alla regola generale sopra indicata, pertanto, soggiace altresì l'applicazione delle fonti regolamentari/atti organizzativi interni, adottati dall'ente in attuazione, rispettivamente, dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 45 del d.lgs. 36/2023.

L'avviso sopra illustrato trova conforto nell'orientamento del giudice contabile in materia, secondo il quale dal combinato disposto degli artt. 229 e 226, comma 2 del d.lgs. 36/2023, «...si ricava che la disciplina contenuta nell'art. 45, d.lgs. n. 36/2023, non oggetto di deroghe specifiche, si applica soltanto alle procedure di aggiudicazione indette (attraverso la pubblicazione del bando o dell'avviso) in data successiva al 30 giugno 2023 e per attività incentivate svolte successivamente a tale data, altrimenti trovando applicazione la disciplina contenuta nell'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016. Infatti, a fronte di un'espressa regola intertemporale contenuta nei menzionati artt. 226 e 229 e in difetto di univoci indici che rivelino una chiara volontà di escludere dall'operatività di tale principio la disciplina contenuta nell'art. 45, non appare praticabile un'opzione ermeneutica che giunga alla conclusione di applicare a quest'ultima il principio della retroattività o, comunque, la regola del *tempus regit actum*, che si porrebbe in contrasto con il dato normativo di riferimento. A ben vedere, la giurisprudenza contabile si è già pronunciata in tal senso, osservando che il legislatore ha “inteso assoggettare alla vecchia regolamentazione tutti i procedimenti iniziati prima del 30 giugno: di conseguenza, l'esecuzione del contratto quale parte del procedimento avviato in vigenza del vecchio codice resterà disciplinata da quest'ultimo [...]. D'altro canto, vengono considerate nell'art. 225 del nuovo codice diverse eccezioni e, in particolare, al secondo comma sono evidenziati in maniera puntuale gli articoli del previgente codice cui si applicano deroghe per la decorrenza dell'applicazione [...] non ricomprendendo tra queste l'art. 45 del nuovo codice, ha di fatto confermato l'applicazione dell'art. 113 del d.lgs. 50 del 2016 per tutta la durata della procedura...” (Corte conti, Sez. contr. reg. Abruzzo, n. 332/2023). Da ciò consegue la persistente operatività, in riferimento alle gare che continuano a ricadere nello spettro applicativo dell'art. 113, d.lgs. n. 50/2016, della disciplina contenuta in tale ultima norma, sia con riferimento alla tipologia di attività incentivabili, sia con riguardo al limite del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo quale misura degli incentivi da corrispondere al singolo dipendente (cfr. c. 3). Del resto, le forme di incentivazione per funzioni tecniche, costituiscono eccezione al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico e, pertanto, possono essere riconosciute solo per le attività espressamente e tassativamente previste dalla legge (Corte conti, Sez. contr. reg. Puglia, n. 9/2018, n. 5/2017

e n. 108/2017). Ciò induce a ritenere necessaria una interpretazione rigorosa del dato normativo, anche sotto il profilo della estensione temporale dello stesso. Il tutto senza omettere di rilevare che, per consolidata giurisprudenza costituzionale, il principio di non retroattività della legge costituisce un “fondamentale valore di civiltà giuridica, non solo nella materia penale”, in quanto principio connaturato allo Stato di diritto, da considerarsi ricaduta dell’indispensabile coerenza complessiva dell’ordinamento giuridico, quale manifestazione del valore della certezza del diritto stesso. Sicché l’eccezionale retroattività della norma necessita di un chiaro fondamento normativo e deve trovare una ragionevole giustificazione nell’esigenza di “tutelare principi, diritti e beni costituzionali”, sul presupposto che solo imperative ragioni di interesse generale possono consentire l’esercizio di un potere di tale tipologia da parte del legislatore, che non deve porsi in contrasto con valori non obliterabili, quali, ad esempio, la ragionevolezza, la coerenza, la certezza del diritto, il legittimo affidamento delle parti, il principio del giusto processo (ex multis, Corte cost., 11 gennaio 2024, n. 4; 6 maggio 2024, n. 77). (...) Alla stregua delle suesposte considerazioni, deve conclusivamente affermarsi che la disciplina contenuta nell’art. 45, d.lgs. n. 36/2023 si applica soltanto alle procedure di aggiudicazione indette (attraverso la pubblicazione del bando o dell’avviso) in data successiva al 30 giugno 2023 e per attività incentivate svolte successivamente a tale data, altrimenti trovando applicazione la disciplina contenuta nell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, anche con riferimento alla tipologia di attività incentivabili e con riguardo al limite del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo quale misura degli incentivi da corrispondere al singolo dipendente» (Corte dei conti, sez. contr. Campania, n. 123/2024).

Sulla base di tali principi, questa Autorità ha affermato che la disciplina di riferimento per il riconoscimento degli incentivi, in caso di adesione a Convenzione Consip, va individuata nel Codice dei contratti pubblici in vigore al momento della pubblicazione del bando di gara (parere Funz Cons 27/2025). Analogamente, il MIT ha osservato che con il contratto attuativo dell’accordo quadro “non si ha una procedura di gara, esso è stipulato avendo a riferimento la normativa sotto cui è avvenuto l’affidamento dell’accordo quadro, ovvero – nel caso di interesse - quella del d.lgs. 50/2016 (ex art. 226, co. 2, d.lgs. 36/2023)” (parere n.2507/2024).

Per quanto sopra, in risposta al quesito sollevato nell’istanza di parere, non può che confermarsi che anche con riguardo ai procedimenti di adesione ad accordi-quadro/convenzioni stipulate da Consip, ai fini del riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche, deve farsi riferimento alla disciplina in vigore al momento della pubblicazione del bando a monte e non al momento dell’adesione da parte della singola amministrazione, posto che le disposizioni transitorie dettate dal d.lgs. 36/2023 non contengono differenti indicazioni con riguardo a tali fattispecie, le quali quindi restano sottoposte alla regola generale sopra indicata ai fini dell’individuazione del regime normativo *ratione temporis* applicabile alle stesse.

In tal senso la previsione del Regolamento DCPS 256/2023, adottato dall’amministrazione richiedente, secondo la quale “*Il presente piano si applica alle procedure indette a decorrere dal 1/7/2023*”, non può che essere interpretata in coerenza con le previsioni dettate dal d.lgs. 36/2023, nei termini sopra illustrati, con conseguente applicazione dello stesso Regolamento in relazione all’espletamento di attività tecniche (come elencate nell’Allegato I.10 del Codice), riferite alle procedure di affidamento (incluse quelle indette da Consip) indette con bando/avviso pubblicato successivamente alla data in cui il Codice ha acquisito efficacia ai sensi degli artt. 226-229 del d.lgs. 36/2023. Per le procedure di affidamento indette in data antecedente, continuerà a trovare applicazione l’art. 113 del d.lgs. 50/2016 ed il relativo regolamento interno.

Si ribadisce al riguardo che la potestà regolamentare riconosciuta dall'art. 45, comma 3 (e già dall'art. 113 del d.lgs. 50/2016), al fine di stabilire i criteri di riparto dell'incentivo, non consente all'Amministrazione competente di derogare ai limiti imposti dalla fonte primaria per il riconoscimento degli emolumenti in parola, né di derogare alle disposizioni di diritto transitorio sancite dal Codice, anche alla luce delle indicazioni provenienti dal giudice contabile, che richiama ad una interpretazione rigorosa del dato normativo di riferimento, anche sotto il profilo della estensione temporale dello stesso.

Con riguardo al quesito posto, si conferma, pertanto, che l'art. 45 del d.lgs. 36/2023 e le correlate fonti attuative interne (regolamento/atto di organizzazione), non possono trovare applicazione nel caso di attività che, ancorché eseguite dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice, si riferiscono a procedure di affidamento di contratti pubblici svolte prima, cioè in vigenza del d.lgs. 50/2016. In tale ipotesi continuano a trovare applicazione le previsioni dell'art. 113 del citato d.lgs. 50/2016 e le correlate fonti regolamentari interne.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si rimette pertanto, a codesta Amministrazione ogni valutazione in ordine agli atti ed ai provvedimenti da adottare nella fattispecie oggetto della richiesta di parere, sulla base dell'indirizzo generale sopra illustrato.

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente